



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Avvocatura Comunale n° 28 del 24/03/2020

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO:** Liquidazione sentenza n. 612/2019 della Corte di Appello di Catania nel giudizio n. 1155/16 per indennità di espropriazione teatro “La Concordia” – Signori La Licata Loretana, La Licata Rosanna, Grana Giuseppe, Grana Monya e CO.ME.L. s.p.a. contro il Comune di Ragusa ed i signori La Licata Bruno e La Licata Marco.

Il sottoscritto, dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 – bis della legge 8 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore I, dott. Francesco Lumiera, la seguente proposta di determinazione:

### PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022, nelle more dell’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020 – 2022;

CHE con sentenza n. 612/19, notificata in forma esecutiva in data 25.03.2019, prot. n. 38398, la Corte di Appello di Catania, pronunciatisi nella causa iscritta al n. 1156/16 R.G., promossa dai signori La Licata Loretana, La Licata Rosanna, Grana Giuseppe, Grana Monya e CO.ME.L. s.p.a. contro il Comune di Ragusa ed i signori La Licata Bruno e La Licata Marco, in opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, ha determinato l’indennità dovuta agli attori per l’espropriazione dell’immobile costituito dal teatro “La Concordia”, ordinando all’Ente il deposito, presso la Cassa DD.PP., della differenza tra quanto già depositato e quanto ancora dovuto, oltre accessori indicato nella parte motiva della sentenza. Relativamente alle spese legali la Corte ha compensato per un terzo le spese del giudizio condannando l’Ente al pagamento in favore di parte attrice dei restanti due terzi liquidate: per il giudizio di annullamento, in complessivi €. 8.400,00, di cui €. 1.500,00 per spese comprese quelle di CTU, oltre spese generali; per il giudizio di rinvio €. 11.711,00 di cui €. 1.689,00 per spese oltre accessori e per giudizio in Cassazione

€. 5.674,00 oltre accessori; per il giudizio avanti alla Suprema Corte di Cassazione in complessivi €. 5.674,00 oltre rimborso forfettario, IVA E C.P.A.

Per maggiore chiarezza, si espone quanto segue:

il Comune di Ragusa, con decreto del 14.05.2007, disponeva l'espropriazione del Teatro "La Concordia", sito nel centro storico, già adibito a teatro comunale e successivamente a sala cinematografica, comunemente denominato "Cinema Marino", nonché del fabbricato adiacente, depositando le relative indennità.

I proprietari sigg. La Licata, Sigg. Grana e la soc. CO.ME.L., quest'ultimi proprietari di un immobile adiacente, ritenuta insufficiente la indennità di esproprio determinata dall'Ente, proponevano opposizione avanti la Corte di Appello di Catania, che a seguito di CTU e successivi chiarimenti, con sentenza n. 481/11, elevava le indennità e ordinava il deposito della differenza, oltre interessi e spese.

Il Comune di Ragusa, non condividendo la suddetta sentenza, proponeva ricorso per Cassazione, al quale gli espropriati resistevano con controricorso.

Con sentenza n. 8736 la Suprema Corte di Cassazione , in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Ragusa, cassava la sentenza n. 481/11, con rinvio alla Corte di Appello di Catania.

La Corte di Appello di Catania, con la sentenza di cui all'oggetto, definitivamente pronunciatasi nel giudizio n. 1155/16 R.G., disponeva quanto in premessa indicato.

**CON** nota trasmessa a mezzo pec in data 18.03.2019, l'avvocato Rosario Guccione, procuratore legale dei signori La Licata – grana - CO.ME.L., ha richiesto il pagamento delle somme dovute dai suoi assistiti, per un importo complessivo di €. 36.160,65 così distinto: €. 22.599,00 compenso, €. 3.389,85 spese generali, €. 1.039,55 C.P.A., €. 5.946,25 IVA, €. 3.186,00, allegando in data 14.11.2019 le coordinate bancarie ove effettuare il pagamento, giusta delega dei Suoi assistiti, e relativa notula pro-forma;

**VISTA** la nota inviata a mezzo e- mail in data 31.12.2019, con la quale l'avv. Rosario Guccione, procuratore degli attori, ha rinnovato la richiesta di pagamento delle spese processuali;

**CONSIDERATO** che non si è potuto procedere al pagamento entro i termini previsti dall'art. 14, comma 1 del D.L. n. 669/1996, per incipienza del capitolo 1230 "spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori";

**CHE** con deliberazione n.27, depositata il 21.11.2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitivamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194,comma 1, lett. a) del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio comunale per poter procedere al relativo pagamento;

**CHE** con nota prot. n.12424 del 30.01.2020 il dirigente del Settore I, in riscontro alla nota prot. n. 3395 del 13.01.2020, trasmetteva al Dirigente del Settore II – Pianificazione e Risorse Umane, l'elenco degli atti notificati nel 2019, per la successiva proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) ed e), del D.Lgs n. 267/2000, per un importo complessivo di €. 173.013,33;

**CONSIDERATO** che in data 27.02.2020 veniva trasmessa dall'Avvocatura Comunale al Consiglio Comunale la proposta di "riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000, e contestuale richiesta di parere al Collegio dei revisori;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 17.03.2020, pubblicata in data 19.03.2020, "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma del D.Lgs n. 267/2000 – Settore I Avvocatura Comunale";

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, impegnare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 612/19, notificata in data 25.03.2019, pronunciatisi nella causa iscritta al n. 1155/16 R.G., promossa dai signori La Licata Loretana, La Licata Rosanna, Grana Giuseppe, Grana Monya e CO.ME.L. s.p.a. contro il Comune di Ragusa ed i signori La Licata Bruno e La Licata Marco, in opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, che ha determinato l'indennità dovuta agli attori per l'espropriazione dell'immobile costituito dal teatro "La Concordia", per un importo complessivo di €. 36.160,65 così distinto: €. 22.599,00 compenso, €. 3.389,85 spese generali, €. 1.039,55 C.P.A., €. 5.946,25 IVA, €. 3.186,00;

**ACCERTATA** la disponibilità dei fondi al cap. 1230.2 "Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 "nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000";

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel Bilancio sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

## **DETERMINA**

per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamati:

1) di impegnare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 612/19, notificata in data 25.03.2019, pronunciatisi nella causa iscritta al n. 1155/16 R.G., promossa dai signori La Licata Loretana, La Licata Rosanna, Grana Giuseppe, Grana Monya e CO.ME.L. s.p.a. contro il Comune di Ragusa ed i signori La Licata Bruno e La Licata Marco, in opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, che ha determinato l'indennità dovuta agli attori per l'espropriazione dell'immobile costituito dal teatro "La Concordia", l'importo complessivo di €. 36.160,65 e così distinto: €. 22.599,00 compenso, €. 3.389,85 spese generali, €. 1.039,55 C.P.A., €. 5.946,25 IVA, €. 3.186,00;

- 2) di imputare la somma di €, 36.160,65 al capitolo 1230.2 “Utilizzo fondo rischi accantonato per contenzioso legale parte corrente”; Bilancio 2020, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, scadenza impegno 31 dicembre 2020;
- 3) di liquidare la somma di €. 36.160,65 in favore dell'avv, Rosario Guccione, giusta delega degli attori agli atti, con accreditamento sul c.c. bancario allo stesso intestato, meglio specificato in allegato;
- 4) di dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 5) di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo Comune alla emissione dei mandati di pagamento connessi con la superiore liquidazione.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Canzonieri Giovanni

## **IL DIRIGENTE**

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

## **DETERMINA**

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

---

Ragusa, 24/03/2020

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*